



CITTA' DI BARONISSI
Provincia di Salerno

Prot. n° 19691

Baronissi , 30 luglio 2020

ORD. N. 65

IL SINDACO

OGGETTO : Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19- utilizzo mascherine in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico,

VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito , con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n.74;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;

PRESO ATTO

-che il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33,all'art. 1 comma 8 prevede che “ E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

-che I Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 all'art. 3 comma 2 prevede “ Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”;

PRESO ATTO, altresì,della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020,n.19 in cui viene chiarito, in particolare, che “ nell'ambito delle misure di cui all'art.1 , comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 63 del 24 luglio 2020 che al punto 5 prevede “ E' fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini nonché ai titolari delle attività economiche e sociali di attuare puntualmente le ulteriori misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni, nazionali e regionali (Ordinanza n. 62 del 15 luglio 2020 e provvedimenti cui la stessa rinvia) vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di contagio. Si rammenta che- fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 (sei) anni , nonché, per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e relativo accompagnatore- è fatto obbligo, all'aperto, di portare con sé la mascherina e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a 1 metro. L'eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.6”;

CONSIDERATO che si verificano costantemente assembramenti, in corrispondenza di alcune zone della città, senza il rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro e senza l'utilizzo di mascherina da parte dei presenti;

VISTA la relazione del Comandante della Polizia Municipale, cap. Angela Rago, prot.n. 19478 del 28.07.2020, dalla quale risulta che per quanto riguarda gli assembramenti e l'utilizzo delle mascherine all'aperto, si nota che soprattutto i più giovani che non la indossano si spostano continuamente da un parco all'altro, rendendo il controllo più difficile;

CONSIDERATO altresì l'evolversi dell'epidemia, il suo carattere particolarmente aggressivo e diffusivo nella popolazione;

RITENUTO che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, disponendo l'utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) in tutte le descritte zone, dato che il contagio avviene attraverso piccolissime goccioline di saliva che emettiamo nel parlare, tossire, starnutire e restano sospese nell'aria o contaminano oggetti e superfici con le quali vengano a contatto, e che il contagio avviene in maniera diretta attraverso l'inalazione di queste goccioline sospese nell'aria da parte di altri individui, oppure in via indiretta toccando le superfici contaminate e portando la mani agli occhi, al naso o alla bocca;

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine, in ogni caso, riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la conseguente contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2020 è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti o frequenti o permanga nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico sotto elencate:

- parchi, ville e giardini pubblici;
- parchi gioco;
- piazza Nassirya;
- area marcata durante lo svolgimento del mercato settimanale;
- anfiteatro "Pino Daniele" in occasione di eventi;
- impianti sportivi e aree verdi pubbliche ed adiacenze con particolare riguardo alle persone non impegnate nella relativa attività ludica-sociale- agonistica (spettatori e persone non impegnate nel campo di gioco o nelle aree verdi);
- spazi aperti utilizzati da esercizi commerciali (bar, ristoranti, pizzerie, pub e simili);
- in prossimità di uffici ai cui ingressi si siano al momento code per l'accesso (Comune, ASL, Banche, Poste ecc.);
- aree di svolgimento di eventi, iniziative, riunioni, ecc.

Sono esentati i bambini al di sotto dei 6 (sei) anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e relativo accompagnatore.

SI RICHIAMA ALLA STRETTA OSSERVANZA

- di portare comunque sempre con sé la mascherina anche negli altri luoghi all'aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, e in ogni caso nei luoghi e spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;
- di indossare sempre la mascherina all'interno dei luoghi chiusi;

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

Il presente provvedimento immediatamente esecutivo e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del comune e sul sito web istituzionale

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- al Comando di Polizia Locale di Baronissi;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi;
- alla Prefettura U.T.G. di Salerno;
- alla Regione Campania .

Baronissi, trenta luglio 2020

Dott. Gianfranco Valiante